

TRIBUNALE DI GENOVA

VII SEZIONE CIVILE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

CONCORDATO MINORE

SIGNOR MICHELE DI NARO

Avv. Fabrizio Batini

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA O.C.C.

EX ART. 76 C.C.I.I.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

GESTORE DELLA CRISI:
DOTT. LEONARDO CANEPA

Relazione ex art. 76, comma 2, C.C.I.I.

INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto della relazione	5
3. Il sovraindebitamento del ricorrente.....	5
4. Cause indebitamento e diligenza spiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni	11
5. Ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni	12
6. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	12
7. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta	13
8. Costi presumibili della procedura.....	16
9. La percentuale, le modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori e proposta di concordato minore.....	17
10. Valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	20
ALLEGATI	21

1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Leonardo Canepa, iscritto al n. 638 A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ed al n. 10131 del Registro dei Revisori Legali, ai sensi del D.M. del 25/06/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 57 del 19/07/2019, con studio in Genova, Via Maragliano n. 10 int. A, PEC: leonardo.canepa@pec.it, telefono 010564506, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 – codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,

Premesso che

- Il Codice della crisi di impresa e della insolvenza (C.C.I.I.) art. 74 e ss, consente al debitore di presentare al tribunale competente una proposta di concordato minore, in continuità aziendale da proporsi ai creditori;

- il signor Michele Di Naro, nato a Grotte (AG) il 14.07.1947, C.F. DNRMHL47L14E209Y – Partita Iva 03634710101 e residente in Rapallo (GE) Via Brin nr. 4 int. 5, pensionato ed esercente ancora il commercio ambulante, si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 comma 1 lett.c), quale stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovativi e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; che pertanto il sovra indebitato (d'ora in poi anche *ricorrente*), assistito dal suo legale, Avv. Fabrizio Batini, quale imprenditore in quanto titolare di partita IVA sotto forma di impresa individuale, che non supera i requisiti dimensionale di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d) n. 1) 2) e 3), per cui soggetto non fallibile che svolge un'attività commerciale di venditore ambulante nonché già pensionato, trovandosi in uno stato di crisi, è entrato nella determinazione di formulare ai propri creditori una proposta di concordato minore in continuità aziendale ai sensi degli artt.74 e ss. C.C.I.I.;

- che lo stesso ha preventivamente depositato domanda davanti al Tribunale di Genova per la nomina di un professionista con la funzione di Gestore della crisi;

- che lo stesso ha preventivamente depositato domanda in data 18.05.2020 (All. 1) al Tribunale di Genova (di seguito anche solo OCC), per la nomina di un professionista con la funzione di *Gestore* della crisi;

- che con decreto del 17.07.2020 il Tribunale di Genova comunicava la nomina del sottoscritto a *Gestore* della crisi da sovraindebitamento del signor Michele Di Naro (All. 2);

- che in data 18/07/2020 il sottoscritto ha accettato l'incarico conferitogli;

espone la seguente

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA OCC, ex art. 76,
comma 2, C.C.I.I.**

2. OGGETTO DELLA RELAZIONE

Ai sensi dell'art. 76 comma 2 – 3 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza alla domanda di concordato minore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che deve avere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione nonché, sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori,
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi;

L' OCC dovrà, inoltre, valutare, in caso di esistenza di finanziamenti, se il soggetto debitore finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

3. IL SOVRAINDEBITAMENTO DEL RICORRENTE.

Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta di concordato minore avanzata dal ricorrente e del relativo piano, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale il signor Di Naro si è venuto a trovare nel corso degli ultimi anni, come definita all'art. 2 comma 1lett.a) del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, deve trattarsi di uno stato di squilibrio economico-finanziario, che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta *“con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*.

Dall'esame di tutte le informazioni, reperite nella documentazione prodotta dal debitore ed esibita su richiesta dello scrivente (elencata nel successivo punto 8), la cui conformità all'originale è stata dichiarata dal ricorrente (Allegato al *Ricorso*), nonché ottenuta attraverso il ricorso all'accesso alle banche dati, si è, di fatto, appurato che la massa debitoria in capo al signor Di Naro è tale per cui lo stesso si trova effettivamente in una condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

3.A) IDENTIFICAZIONE DEI CREDITORI CUI È INDIRIZZATA LA PROPOSTA.

In primo luogo occorre precisare che la proposta di concordato minore esclude i debiti correnti, non scaduti, sorti in funzione dell'attività commerciale, i quali si assume vengano onorati dalla gestione ordinaria dell'attività stessa.

Nella sostanza, la proposta è indirizzata al solo creditore c.d. *“istituzionale”* (rappresentante il 95% dell'intero debito), ossia all'Erario ed altri Enti pubblici oltre che a finanziaria e precisamente:

3.a.1) CREDITORE PER DEBITI DEL RICORRENTE ISCRITTI A RUOLO E NOTIFICATI DALL'AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE (AE-R)

L'intero debito per tributi erariali (imposte dirette ed indirette), contributi previdenziali, altre imposte locali, iscritti a ruolo e rientranti in cartelle notificate dall'Agente della Riscossione dal 2011 in poi (oggi Agenzia Entrate – Riscossione o anche AE-R) ammonta, alla data dell'08.11.2021, ad euro 233.294,00 circa che per effetto di intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 nonché dell'art. 2928 C.C. già eccepiti con istanza in autotutela dal ricorrente pari ad euro 55.690,52, il debito fiscale ammonta ad euro 177.604,00 depurato delle sanzioni, interessi ai sensi del già citato art. 20 D.Lgs. 472/97 e art. 2928 C.C.

3.a.2) DEBITI VERSO FINANZIARIE: contratto di finanziamento n. 52126 stipulato in data 15.04.2019 con Crediti Servizi Finanziari per l'importo originario di euro 13.774.17 da rimborsarsi in n. 108 rate mensili consecutive dell'importo di euro 186,00 ciascuna; al 31.12.2022 il debito residuo ammonta ad euro 5.590,17 ed è assistito dalla cessione del quinto della pensione.

3.b) INDEBITAMENTO COMPLESSIVO CONSIDERATO NEL PIANO PROPOSTO

Complessivamente, l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta pertanto a € 183.536,00 sino alla data del deposito della proposta di concordato minore e del D.LGS.N. 472/1997 art. 20, comma 1.

4. Cause dell'indebitamento e diligenza spiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Michele Di Naro è coniugato con Sanese Vita.

Anche se pensionato continua a svolgere l'attività di commercio ambulante di prodotti di merceria e abbigliamento anche se in forma ridotta per l'avanzare dell'età e del peggioramento dello stato di salute coadiuvato dalla moglie, titolare di una indennità corrisposta dalla ASL Chiavarese.

L'attività comunque ha avuto una significativa contrazione per effetto della pandemia Covid 19 e del lungo periodo di *lockdown*.

Il ricorrente è comproprietario al 50% con il coniuge dell'immobile adibito ad abitazione principale sito in Rapallo (GE), Via Brin n. 4 int. 5 munito di posto auto condominiale gravato da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario a favore di BPM S.p.a. le cui rate mensili sono pari ad euro 520,00 regolarmente pagate e a garanzia del mutuo fondiario n. 2583 acceso presso BPM le cui rate di euro 509.41 sono regolarmente pagate (all. n. 7 e 8).

Possiede beni mobili registrati (all. 6 - visura PRA): autocarro targato DV210GL, prima immatricolazione anno 2009, comprato usato nel 2015 e bene strumentale dell'attività di commercio ambulante; motoveicolo targato CD 71856 con fermo amministrativo a favore dell'Agente delle Entrate e Riscossioni per euro 60.132,48. Detti beni oltre ad essere in condizioni fatiscenti sono da ritenersi beni strumentali per lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante.

Risulta titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:

- Banca Carige S.p.a. conto corrente n. 627620 estinto in data 26.03.2021 (all.n. 10);
- Banca BPM di Rapallo: conto corrente n. 210226 (conto personale) con un saldo di euro 479.49 alla data del 31.12.2022 (all. n.11);

- Banca BPM di Rapallo: conto corrente n. 3368 relativo all'attività commerciale con un saldo di euro 11.278,30 alla data del 31.12.2022.
- E' cointestatario con il coniuge del mutuo fondiario n. 2583/0454/0000002002153 acceso presso B.P.M. S.p.a. che alla data del 31.12.2022 presenta un saldo residuo di euro 29.522,00 le cui rate di euro 509,41 mensili sono regolarmente pagate e la scadenza del mutuo è al 20.10.2027; è cointestatario con il coniuge del mutuo fondiario n. 02002154 erogato da BPM che alla data del 31.12.2022 presenta un debito residuo di euro 9.880,00 le cui rate di euro 520,00 mensili sono pagate secondo il piano di ammortamento che prevede quale ultima rata il 31.07.2024 per effetto delle moratorie concesse.
- Le spese necessarie al proprio sostentamento e del nucleo familiare sono indicate per un ammontare di circa euro 24.348,00 annui, così dettagliati al mese in euro:

Rata mutui	€ 1.029,00 (520,00 + 509,00)
Spese condominiali e tari	€ 350,00
Costi utenze (gas-luce- acqua)	€ 200,00
Spese mediche	€ 100,00
Alimentari	€ 300,00
Imprevisti	€ 50,00
Totale	€ 2.029,00

La capacità reddituale del ricorrente e del coniuge dedotte dalle dichiarazioni dei redditi (all. n. 4) viene di seguito evidenziata nella tabella sotto dettagliata:

REDDITI DI NARO MICHELE

REDDITI SANESE VITA

REDDITO IMPONIBILE	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018
Imponibile IRPEF	16429	24731	20515	21351	2460	9509	6248	7553
IMPOSTA ADD.COMUNALE	-2470	-4952	-3748	-4054		-1208	-297	-794
ADD,REGIONALE	-210	-507	-284	-386		-117	-77	-93
Reddito netto annuo	13749	19272	16483	16911	2460	8184	5874	6666
BONUS FISCALE								
REDDITO ANNUO	13479	19272	16483	16911	2460	8184	5874	6666
REDDITO MEDIO MENSILE	1123	1606	1373	1409	205	682	489	555

5. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA SPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

In merito alle cause dell'indebitamento, per una trattazione maggiormente esaustiva, si rinvia al punto 1 del *Ricorso*, al quale la presente Relazione è allegata ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge.

In sintesi, così come esplicitato nella proposta di accordo, le cause che originano l'indebitamento del signor Di Naro Michele sorgono per cause esterne non imputabili al debitore quali la crisi che ha colpito il Paese dal 2008 alla quale si è sommata la pandemia Covid e periodi di *lockdown* e non per ultimo l'avanzare dell'età con conseguenti problemi di salute che hanno inciso sull'attività del Di Naro: il lavoro di commercio ambulante è significativamente "pesante" tenendo nel debito conto che viene svolto all'aperto e in qualunque condizione climatica.

6. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI.

Di seguito sarà fornita una sintesi delle attuali possibilità economiche del ricorrente e, conseguentemente, dell'attuale manifesta impossibilità a soddisfare, nell'immediato e per intero, il debito indicato al precedente capitolo 3.

L'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni, determinata da eventi imprevedibili che hanno concorso alla riduzione dell'attività professionale e ad aggravare la situazione finanziaria, non sono da attribuirsi a sprechi di risorse o di *mala gestio* ma alla luce di quanto sopra esposto si può

ragionevolmente affermare che il sovra indebitamento è del tutto incolpevole in quanto determinato da cause esterne ed imprevedibili ed a lui non imputabili.

Attualmente il ricorrente svolge, anche se in forma ridotta a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia la sua attività di commercio ambulante; tuttavia in base all'andamento attuale dell'attività e alle prospettive future non certe non è in grado di disporre di entrate che gli consentono il pagamento integrale dei debiti maturati per cui si è determinato a formulare una proposta di accordo ai propri creditori che sarà esaminata successivamente punto 10).

7. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.

A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore istante, lo scrivente *Gestore* non ha rilevato l'esistenza di eventuali atti di disposizione del patrimonio effettuati dal debitore e impugnati dai creditori, come risulta anche da attestazione sottoscritta dal Signor Di Naro Michele allegata al *Ricorso* medesimo.

8. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITA A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Come anzidetto, nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto, in qualità di *Gestore* della crisi, ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di accordo, all'ulteriore documentazione messa a disposizione, su richiesta dello scrivente, dal debitore proponente, nonché ai documenti consultabili presso le banche dati pubbliche.

Nello specifico, nell'ambito degli incontri tenutisi nelle date del 14.04/06.05/14.07 e 14.10.21, con il signor Di Naro, e in seguito anche in modo telematico, il debitore ha prodotto i seguenti documenti, altresì in parte allegati alla proposta di accordo:

1. Estratto di conto corrente Banca Carige n. 6276.20;
2. Estratto conto corrente BPM S.p.a. n. 210226;
3. Estratto conto BPM s.p.a. n. 4443230;
4. Certificato di stato di residenza e famiglia
5. Carta di identità Di Naro Michele;
6. Copia dichiarazione redditi anni 2018-2019-2020;
7. Dichiarazione possesso requisiti di ammissibilità alla procedura
8. copia delle "scritture contabili" conformi agli originali (registri IVA);
9. visura ipocatastale soggettiva

10. Visura PRA

11. Certificato Cancelleria di Genova - Ufficio Esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Lo scrivente ha altresì acquisito, anche con mezzi propri, ed esaminato:

- dati registrati nell'archivio della "Centrale di Allarme Interbancaria" della Banca di Italia;
- dati registrati nell'archivio della "Centrale Rischi" della Banca di Italia;
- estratto di ruolo rilasciato da Agenzia Entrate – Riscossione, sede di Genova, aggiornato alla data del 08.11.2021;
- dati registrati nell'archivio della Crif;
- rapporti finanziari Anagrafe Tributaria;
- dati registrati nell'archivio PRA;
- copia delle dichiarazioni Unico PF degli anni di imposta dal 2018 al 2020;
- visura protesti al 01.03. 2022.

L'indagine compiuta dal sottoscritto *Gestore* si è concretizzata analizzando la documentazione relativa al debito con l'Amministrazione finanziaria, gli Enti previdenziali e locali, gli istituti di credito/finanziarie e i "privati".

La visura al PRA evidenzia il possesso di un furgone, acquistato usato dal debitore

Non risultano altre procedure esecutive, né mobiliari né immobiliari, promosse ai danni del ricorrente.

Attraverso l'esame degli estratti di ruolo rilasciati dall'Agenzia Entrate – Riscossione, aggiornati fino al 16.02.2023 e l'esame di altra documentazione (avvisi d'irregolarità/invito a regolarizzare), lo scrivente ha verificato la congruità dell'esposizione debitoria posta alla base della proposta di accordo avanzata dal ricorrente alla data del 31.03.2022.

E' stata richiesta all'ADER il conteggio per verificare la possibilità di aderire eventualmente alla "rottamazione quater" e l'aggiornamento dei ruoli sgravati d'ufficio (anni 2000/2015) inferiori ad euro 1.000,00 per singola partita. L'esito pervenuto in data 17 febbraio 2023 ha determinato il debito in euro 124.131,06 (all. 14). Tale importo deve essere corrisposto nell'anno 2023 in due rate 31.07.23 e 30.11.23 pari al 10% cadauna ovvero € 12.413,00 entro il 31.07.2023 ed euro 12.413,00 entro il

30.11.23; il residuo in 16 rate trimestrali. Il ricorrente non ha la disponibilità per adempiere al pagamento delle prime due rate e pertanto non è possibile aderire alla “rottamazione quater”.

L’indagine compiuta dal sottoscritto Gestore si è concretizzata con l’accesso agli archivi ufficiali della CCIAA di Genova che ha permesso di constatare che il ricorrente non ha subito protesti negli ultimi cinque anni (All. 12 – Visura protesti).

Dalla certificazione rilasciata dall’Anagrafe Tributaria – Rapporti finanziari risulta che i conti correnti e i mutui dichiarati dal debitore corrispondono alla certificazione (all.13).

Si è già fornita, nel corso della presente Relazione, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dal debitore proponente e di quelli acquisiti dallo scrivente. Il sottoscritto Gestore ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell’art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 9, comma 2, al Ricorso contenente il Piano/proposta di accordo di composizione della crisi sono allegati e/o inclusi nel medesimo:

1. Istanza ex art. 15, c 9 L.nr. 3/2012
2. Nomina Gestore della Crisi (artt. 2, lett. “f” e 10, c.2 del DM 202/2014)
3. Dichiarazione art. 7 c. 2 L. 3/2012
4. Documentazione fotografica dei mobili e arredi presenti nell’abitazione
5. Elenco creditori con indicazione delle somme dovute;
6. Visura PRA;
7. Visura ipocatastale a livello nazionale;
8. Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare;
9. Relazione dell’OCC contenente l’attestazione sulla fattibilità del piano

9. COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA.

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate da:

1. compenso per il *Gestore* della crisi determinato in conformità dell'art.15 comma 9 della Legge n. 3 tenuto conto che l'art. 10 del D.L. 202/20114 stabilisce che il compenso del Gestore della Crisi non può essere superiore al 10% della somma distribuita ai creditori quindi l'ammontare del predetto compenso è pari ad euro 4.200.00 oltre oneri accessori così complessivamente ad euro 5.582,00;

Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di Euro 200,00 – da pagarsi in prededuzione e per intero –, è previsto sia eseguito dal ricorrente entro il termine di trenta giorni, escludendo tale debito dalla proposta, evitando così eventuali sanzioni e interessi; tale importo – seppur presente nel Piano a titolo indicativo – non decurta l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori come di seguito illustrato.

Spese di procedura al lordo IVA e CPA	
<i>OCC</i>	5.582,00
<i>Spese di registrazione decreto</i>	200,00
<i>Spese iscrizione a ruolo ricorso</i>	126,50
<i>Spese variabili (fondo spese, pubblicità legale)</i>	100,00
<i>Totale</i>	6.008,50

10. PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CON INDICAZIONI DELLE PERCENTUALI, MODALITÀ E TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI.

Al fine di risolvere la situazione di sovra indebitamento il Di Naro mette a disposizione dei creditori una rata mensile di euro 1.000,00 mensili per 72 mesi grazie al contributo che la moglie apporta mettendo a disposizione del nucleo familiare la propria indennità di lavoro (peraltro impignorabile).
La proposta prevede:

- pagamento parziale dei crediti fiscali sia privilegiati sia chirografi nella misura del 30% circa;
- pagamento parziale del chirografo per natura (Creditis servizi finanziari) nella misura del 10%.

Tempistica e modalità.

Il *timing* dei pagamenti proposto è il seguente:

- a) pagamento delle spese di procedura entro 12 mesi dall'omologa dell'accordo di composizione;
- b) pagamento parziale dei creditori privilegiati degradati a chirografo per inesistenza di beni su cui esercitare il privilegio mobiliare generale e creditori fiscali chirografari per loro natura mediante la quota disponibile del reddito familiare, al netto delle spese di sostentamento, di euro 1.000,00 mensili per 72 mesi a decorrere dal mese successivo alla data di omologa.

Si rileva in questa sede che il concordato minore è approvato, ai sensi dell'art. 79 C.C.I.I., è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e nel presente caso l'adesione dell'Amministrazione Finanziaria. Tuttavia ai sensi dell'art. 80, co. 3 del C.C.I.I. prevede che “il Giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 79, comma 1 anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica Relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento di predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. Secondo l'indirizzo prevalente in giurisprudenza (Tribunale di Pisa, Torino, Milano, Genova) la mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria deve intendersi non solo mancata manifestazione del voto favorevole ma anche rifiuto della proposta de qua.

11. FATTIBILITÀ DEL PIANO

La fattibilità del Piano proposto, stante la situazione reddituale del Sig. Di Naro sopra esposta, si basa esclusivamente sulla cessione ai creditori della quota eccedente il fabbisogno familiare.

Pertanto, lo scrivente ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi, possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile nei limiti del soddisfacimento della percentuale del 30% ai privilegiati e il 10% ai chirografi tenuto conto che la capacità reddituale del debitore e del

coniuge è costituita da redditi di pensione e indennità infortunistica (prestazioni che sono certe) e in minima parte dal reddito derivate dall'attività di commercio ambulante.

12. VALUTAZIONE SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Lo scrivente Gestore ritiene che **NON** sussistano le condizioni di cui all'art. 7, comma 1, L. 3/2012, che rende obbligatorio, qualora il sovra indebitato preveda la non integrale soddisfazione (c.d. falcidia) dei crediti muniti di privilegio, che l'OCC attesti che dalla eventuale liquidazione dei beni, sui quali insiste il privilegio stesso, il creditore non sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo.

Ciò in quanto è pacifica che la quota dell'immobile di proprietà di Di Naro è adibito ad abitazione principale del nucleo familiare, oltre sede dell'impresa individuale – familiare, per cui non sarebbe aggredibile da parte dell'Agenzia delle Entrate oltre a considerare che su detto immobile grava un'ipoteca di I° grado a favore di BPM S.p.a. creditore ipotecaria fondiario e che il Di Naro è proprietario solo del 50% dell'immobile il cui possibile realizzo è assai difficile essendo necessaria l'instaurazione di un giudizio di divisione con costi elevati e tempi lunghi. Pertanto la convenienza della proposta appare decisamente più soddisfacente per l'Amministrazione Finanziaria.

È pertanto richiesto che il *Gestore* nella propria relazione debba esprimere anche una valutazione/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore; ciò è altresì previsto nel documento contenente le “*Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento*”, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a luglio 2015 nonché nelle modifiche apportate dalla legge di conversione all'art. 12 al *comma 3-quater* sopra riportato.

Nel caso di specie, il debitore, in assenza di un “patrimonio liquidabile, propone il pagamento integrale delle spese di procedura, ed il pagamento parziale dei creditori privilegiati degradati a chirografo per presenza di un solo bene immobile adibito a prima casa nella quota del 50% oltre essere sede dell'impresa individuale, (su cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione può iscrivere ipoteca legale ma non può provvedere alla vendita coattiva e quindi non può esercitare il privilegio mobiliare generale o in collocazione sussidiaria immobiliare) nella percentuale del 30% circa mediante cessione di crediti futuri derivanti dalla sua pensione unitamente alla marginale attività di venditore ambulante.

In sintesi, per i motivi sopra esposti, lo scrivente ritiene che, allo stato attuale, l'accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo al creditore un soddisfacimento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, e consentendo all'Agenzia delle Entrate di tenere un comportamento efficiente e conforme ai criteri di buona amministrazione come previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Genova, 11 marzo 2023

In fede
dott. Leonardo Canepa

ALLEGATI

1. Nomina Gestore della Crisi (artt. 2, lett. “f” e 10, c.2 del DM 202/2014) e autorizzazione all’accesso alle banche dati del 17.07.2020;
2. Visura catastale Di Naro Michele
3. Visura catastale Sanese Vita
4. Visura Pra;
5. Mutuo BPM 2154;
6. Dichiarazione BPM 31/12/2022;
7. Estinzione c/c Carige
8. Visura protesti;
9. Regolarità Mutui BPM;
10. Stato di famiglia;
11. Certificato CCIAA Di Naro;
12. Prospetto definizione agevolata “rottamazione quater” del 17.02.2023

Il sottoscritto dichiara che tutta la documentazione elencata al capitolo 8 è conservata agli atti presso il proprio Studio ed è stata acquisita dal ricorrente ovvero dal sottoscritto Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto immediatamente disponibile dietro semplice richiesta da parte di qualsiasi interessato.